Deliberazione n. 265 | Del - 9 LUG, 2013 | Atti 22/2008/41

Oggetto: A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini/sig. R.B.: liquidazione delle competenze per la consulenza tecnica di parte.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- con ricorso per accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 bis e ss. c.p.c. (consulenza tecnica preventiva ai fini concellativi) acquisito al prot. dell'Ente in data 30/12/2009 al n. 12010, il sig. R.B. conveniva, avanti il Tribunale Civile di Milano, l'Azienda Ospedaliera e l'ASL n.13 di Novara P.O. di Arona per l'accertamento di danni subìti e verosimilmente derivanti da prestazioni diagnostiche e terapeutiche effettuate dal ricorrente presso le due Aziende convenute;
- con e-mail 04/01/2010 la S.C. Affari Generali e Legali trasmetteva il suindicato ricorso alla Compagnia FARO Assicurazioni S.p.A., per la gestione dell'instauranda controversia (il sinistro risultava denunciato su polizza RCT 2010/7005710 al n. 398.2009.70.6787 a seguito della richiesta risarcitoria pervenuta in data 29/05/2009);
- la Compagnia FARO Assicurazioni S.p.A. provvedeva alla designazione quali consulenti tecnici di parte aziendale, il prof. Osvaldo Mortrii specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni affiancato dal dott. Fabrizio Finzi specialista in neurochirurgia la cui consulenza era stata autorizzata da FARO, al fine di accertare la connessione causale dell'emoraggia oculare all'intervento chirurgico per epidurolisi effettuato presso questo Istituto;
- ad esito delle risultanze della Consulenza Tecnica d'Ufficio espletata dal prof. Galliera in sede di ATP, le Parti non perfezionavano alcun accordo conciliativo;
- con successivo atto di citazione (R.G. n. 9967/2011) acquisito al prot. dell'Ente in data 14/02/2011 al n. 2012, il sig. R.B. conveniva nuovamente l'Azienda Ospedaliera e l'ASL n.13 di Novara P.O. di Arona, avanti il Tribunale Civile di Milano, per il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subìti in conseguenza delle prestazioni sanitarie ricevute dalle strutture ospedaliere convenute;
- nel corso del giudizio ordinario intentato dal sig. R.B., la Compagnia Faro S.p.A., provvedeva a riconfermare gli specialisti prof. Morini e

Deliberazione n. 265 | Del - 9 LUG, 2013 | Atti 22/2008/41

dott. Finzi quali consulenti per l'assistenza tecnica giudiziale dell'Azienda Ospedaliera;

considerato, nel frattempo che:

- la Compagnia FARO Assicurazioni S.p.A. con Decreto 28/07/2011 (pubblicato sulla G.U. n. 185 del 10/08/2011) del Ministero dello Sviluppo Economico veniva assoggettata a procedura di Liquidazione Coatta Amministrativa con contestuale revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle attività in tutti i rami;
- per effetto dell'ordinanza TAR Lazio del 4 novembre 2011 che ha dichiarato il ripristino, in via definitiva, della procedura di Liquidazione coatta amministrativa, a seguito di precedenti provvedimenti giudiziari sospensivi dell'efficacia del Decreto Ministeriale 28 luglio 2011, i contratti di assicurazione in corso di esecuzione alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione (10 agosto 2011), perdevano efficacia a far data dal 2 novembre 2011;
- in forza di Agreement datato 15/02/2012, Faro Assicurazione in L.C.A. accoglieva la proposta di Brit Insurance Limited, firmataria, in coassicurazione al 50% con la delegataria Faro della polizza RCT/O n. 2010/7005710 (validità 31.12.2007-31.12.2010), concernente la gestione dei sinistri denunciati sulla predetta polizza, da parte del loss adjuster Crawford & Company Italia sel con conseguente liquidazione degli stessi, per la relativa quota di competenza;
- con Protocollo datato 31/07/2012, l'Azienda Ospedaliera subentrata a FARO nella misura del restante 50%, definiva con Crawford la procedura operativa di gestione e liquidazione dei sinistri, fatto salvo il diritto dell'Ente di insinuarsi al passivo della procedura di Liquidazione coatta amministrativa di FARO per il recupero dei crediti risarcitori (al netto della franchigia prevista in termini di polizza) corrisposti a titolo di definizione dei sinistri;

verificato, da parte dell'Ufficio competente, che:

- in data 04/01/2013 il prof. Galliera, CTU nel presente giudizio ordinario depositava perizia integrativa all'ATP medico legale esperita dallo stesso prof. Galliera nel precedente giudizio per accertamento tecnico preventivo;
- il Giudice adito, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del giorno 11 dicembre 2013, per la precisazione delle conclusioni;

Deliberazione n. 265 Del 9 LUG, 2013 Atti 22/2008/41

- in data 22/05/2013 è pervenuta la fattura n. 867 di € 847,00 (IVA inclusa) emessa dall'Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano a saldo delle prestazioni rese, in regime di attività libero professionate, dal dipendente specialista in Neurochirurgia dott. Fabrizio Finzi, nominato dall'A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini quale consulente di parte nella causa di cui trattasi, per la quota parte (50%) a carico di questa Azienda (mentre il restante 50% è stato fatturato carico della coassicurata Crawford & Company Italia srl);

vista l'attestazione dell'Ufficio circa la legittimità del presente provvedimento;

visti i pareri favorevoli espressi, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario ai sensi degli artt. 3 e 3bis del d.lgs. 502/92 s.m.i.;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

- 1) di liquidare, nell'ambito del procedimento de quo, l'importo di € 847,00 (IVA inclusa) in favore dell'Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano, a saldo delle prestazioni rese, in regime di attività libero professionale, dal dipendente specialista in Neurochirurgia dott. Fabrizio Finzi, nominato dall'A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini quale consulente di parte nella causa di cui trattasi, come da fattura n. 867 del 22/05/2013 per la quota parte a carico dell'Azienda Ospedaliera;
- 2) di imputare la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari a € 847.00 nello stato patrimoniale al conto 210.001.00004 "Fondo rischi fallimento FARO" del Bilancio d'esercizio 2011;
- 3) di richiedere la refusione di detto importo alla Compagnia Assicuratrice Faro S.p.A. in LCA, mediante insinuazione del credito al passivo della procedura concorsuale di FARO;
- 4) di rinviare, successivamente all'atto di liquidazione dell'importo di cui punto 1, gli incombenti di pubblicazione derivanti dal presente provvedimento sul sito internet aziendale sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.L.gs. n. 33 del 14 marzo 2013;
- 5) di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 18, comma 7, della L.R. n. 33/2009;

Deliberazione n. 265 Del - 9 LUG, 2013 Atti 22/2008/41

6) di disporre la pubblicazione della presente determinazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 18 comma 9 della L.R. n. 33/2009.

IL DIRETTORY GENERALE (dott. Amedeo Toppiano)

CON I PABERI FAVOREVOLI DI COMPETENZA DI DIRETTORE AMMINISTRATIVO DIRETTORE SA

(dott. Renato Malaguti)

DIRECTORE SANITARIO (dott. Nunzio A. Baccino)

S.C. Affari Generali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento . Responsabile del Procedimento: dott.ssa Marilena Moretti Hari fema Hote IV Pratica trattata da: sig.ra Claudia Giudici (Pourdio Puor Deliberazione n. 265 Del - 9 LUG, 2013 Atti 22/2008/41

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione é pubblicata all'Albo Pretorio online di questa Azienda Ospedaliera, per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi.

Milano, lì - 9 LUG, 2013

U.O. AFFART GENERALI E LEGALI L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO (Maria Cianchella)

L'atto si compone di n. 5 (cinque) pagine.

